Sent. n. 29/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SARDEGNA

In composizione monocratica nella persona del Giudice Unico Dr. Tommaso Parisi, quale Magistrato a ciò delegato;

Visto il ricorso in materia di pensioni iscritto al nr. **26203** del Registro di Segreteria, promosso da G. M., nato a Omissis il Omissis, rappresentato e difeso dagli Avvocati Carlo Selis e Angelo Antonio Secchi, presso il cui studio sito in Olbia, Via Vittone, nr. 29, ha eletto domicilio mediante l'indicazione del relativo indirizzo P.E.C., avverso l'INPS;

Uditi, nella pubblica Udienza del 18.02.2025, il relatore Consigliere Tommaso Parisi, l'Avvocato Antonio Angelo Arru, delegato dai patroni del ricorrente, e l'Avvocato Marina Olla per l'Istituto previdenziale;

Esaminati gli atti ed i documenti tutti della citata causa;

Visto il T.U. delle leggi sulla Corte dei Conti approvato con il R.D. 12 luglio 1934 nr.1214;

Visto il Decreto Legge 15 novembre 1993 nr. 453 convertito nella Legge 14 gennaio 1994 nr. 19;

Visto il Decreto Legge 23 ottobre 1996 nr. 543 convertito nella Legge 20 dicembre 1996 nr. 639;

Visti gli articoli 151 e seguenti del Codice della giustizia contabile di cui al Decreto Legislativo 26 agosto 2016 nr. 174;

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

Fatto e Diritto

Il ricorrente, titolare di trattamento pensionistico iscrizione nr. 02474521 Categoria VPT a decorrere dall'08.05.2023, lamenta che l'Istituto previdenziale gli abbia erroneamente indicato, a seguito della domanda di pensione anticipata di anzianità gestione lavoratori ex IPOST presentata dal medesimo in data 07.10.2022, la necessità di effettuare il versamento di contributi volontari pari ad Euro 4.668,20, allo scopo di raggiungere il requisito contributivo utile per la concessione del trattamento di quiescenza, ottenendo poi l'assegno in questione solo a partire dal mese di maggio 2023.

Nell'atto introduttivo del giudizio la difesa di parte attrice ha precisato che l'Istituto previdenziale non ha valorizzato, a beneficio del proprio assistito, il periodo previdenziale dal 15.05.1980 all'01.10.1980, per un totale di giorni 136, che era stato oggetto di riscatto e che avrebbe consentito di raggiungere il requisito contributivo minimo richiesto per accedere alla pensione anticipata, senza quindi ricorrere alla descritta contribuzione volontaria onerosa; in data 15.03.2024 l'interessato ha presentato ricorso amministrativo al Comitato Provinciale INPS, chiedendo la decorrenza dell'assegno di quiescenza dal mese di gennaio 2023 nonché il risarcimento del danno, ma l'Organo collegiale in parola dichiarava inammissibile il suddetto gravame. I patrocinatori di parte attrice, invocando la violazione dell'articolo 1175 del C.C., in particolare i principi di correttezza e buona fede, hanno chiesto il risarcimento del danno ai sensi dell'articolo 1218 del C.C., pari complessivamente ad Euro 11.468,20, oltre accessori, corrispondente alla somma dei contributi volontari versati e dei ratei di pensione da gennaio a

maggio 2023, pari ad Euro 6.800,00, non percepiti, atteso il palese inadempimento dell'Ente convenuto, consistente nella mancata considerazione dei contributi effettivamente versati con il suddetto riscatto, che ha cagionato in via immediata e diretta un evidente nocumento patrimoniale al nominato G., pari all'importo come sopra quantificato.

L'INPS si è costituito in giudizio con memoria depositata in data 06.02.2025, nella quale ha eccepito, in via pregiudiziale, l'inammissibilità del gravame per difetto di giurisdizione di questa Corte, sostenendo nel merito la correttezza del proprio operato.

Ciò premesso, il ricorso si appalesa inammissibile per difetto di giurisdizione di questa Corte.

Prima di passare all'esame del merito della domanda prospettata da parte attrice, il Giudicante deve infatti pregiudizialmente procedere all'esame della questione di giurisdizione di questa Corte sulla controversia introdotta con il ricorso in discussione, ritualmente sollevata dall'INPS nella comparsa di costituzione. Siffatto interrogativo, alla luce degli autorevoli indirizzi giurisprudenziali ormai del tutto consolidati in materia, deve essere risolto negativamente, dichiarandosi il difetto di giurisdizione di questa Corte.

Com'è noto, la giurisdizione della Corte dei Conti, al di fuori della Contabilità pubblica, è strettamente limitata alle sole materie specificate dalla Legge, ai sensi dell'articolo 103, comma 2, della Costituzione.

Nel caso della materia pensionistica, l'ambito di competenza del Giudice contabile è tassativamente circoscritto ai ricorsi relativi alla sussistenza ed alla misura del diritto a pensione a carico totale o parziale dello Stato (articolo 62, comma 1, del R.D. nr. 1214 del 1934), ovvero a tutti gli altri ricorsi in

materia di pensione, attribuiti da Leggi speciali alla Corte dei Conti (articolo 62, comma 2, del citato R.D.), come, ad esempio, l'articolo 60 del R.D.L. nr. 680 del 1938, che attiene alle pensioni dei dipendenti degli Enti locali. Siffatto canone discretivo è stato recentemente confermato e ribadito dall'articolo 18, comma 1, lettera c) del Decreto Legislativo nr. 174 del 2016, recante il Codice della giustizia contabile, laddove il riferimento testuale del legislatore è alle pensioni a carico totale o parziale dello Stato o degli Enti pubblici previsti dalla Legge.

La decennale evoluzione giurisprudenziale ha poi esteso l'ambito della giurisdizione della Corte dei Conti a tutte le controversie riguardanti la ripetizione di somme per pensione, o indennità o assegni accessori al trattamento di quiescenza, che si assumano indebitamente erogate (Cassazione, Sezioni Unite, nr. 4503 del 1988 e nr. 4623 del 1989) e, da ultimo, anche a quelle relative all'esercizio dell'azione di rivalsa nei confronti del pensionato da parte dell'Ente di appartenenza del medesimo, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del prefato D.P.R. nr. 538 del 1986 (Cassazione, Sezioni Unite, nr. 920 del 1999), sempre rimanendo fermo, peraltro, il nucleo centrale ed indefettibile che si colloca alla base del giudizio pensionistico, ovvero l'accertamento del diritto all' "an" ed al "quantum" dell'assegno di quiescenza di matrice pubblica.

In definitiva, la giurisdizione del Giudice contabile sul descritto versante, come in precedenza lumeggiato, postula sempre e comunque una controversia in materia pensionistica pubblica, avente quindi ad oggetto un rapporto, di natura pensionistica e dalla connotazione pubblicistica, a carico totale o parziale dello Stato o degli altri Enti pubblici individuati dalla Legge,

intercorrente tra il titolare del trattamento di quiescenza, ovvero colui che a questi succede nel medesimo rapporto, e l'Ente previdenziale di riferimento, sebbene in relazione unicamente alla sussistenza del diritto al trattamento di quiescenza ovvero alla sua misura.

In funzione delle tratteggiate coordinate ermeneutiche, ne discende che esula dalla cognizione della Corte dei Conti la domanda formulata da parte attrice, sul rilievo che il "petitum" della stessa riguarda espressamente la richiesta afferente al risarcimento del danno per inadempimento riconducibile alla condotta negligente dell'INPS, il quale non avrebbe preso in considerazione i contributi già corrisposti con il precedente riscatto, costringendo il ricorrente ad un versamento ulteriore di contributi volontari e determinando lo spostamento della decorrenza da gennaio a maggio 2023; del resto, appare chiaro anche dallo stesso contenuto del gravame, il quale, da un lato, invoca la violazione dell'articolo 1175 del C.C., dall'altro, postula una responsabilità contrattuale dell'Amministrazione a tenore dell'articolo 1218 del C.C., come il ricorso in parola non involga direttamente alcun profilo attinente alla sussistenza ed alla misura del rapporto pensionistico in senso stretto, non controversi tra le parti, ma sia al contrario incentrato unicamente sull'istanza di risarcimento del danno per responsabilità di tipo contrattuale da contatto sociale procedimentale, la cui cognizione è devoluta pacificamente al Giudice ordinario.

Deve quindi dichiararsi il difetto di giurisdizione di questa Corte, essendo il ricorso devoluto alla cognizione della competente A.G.O., presso cui dovrà essere riassunto il gravame entro tre mesi dalla comunicazione della presente Sentenza.

Spese compensate in quanto il ricorso è stato deciso in funzione di una questione pregiudiziale.

**P.Q.M.**

La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Sardegna, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando

DICHIARA

Il ricorso proposto da G. M. inammissibile per difetto di giurisdizione di questa Corte, essendo la relativa cognizione devoluta alla competente A.G.O.

Spese compensate.

Così deciso in Cagliari, nella Camera di Consiglio del 18.02.2025.

Il Giudice Unico

(f.to digitalmente Dr. Tommaso Parisi)

Depositata in Segreteria il 24/02/2025

Il Dirigente

(f.to digitalmente Dr. Paolo Carrus)